

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARLOTTI, BENAMATI, FREGOLENT, MARTELLA, DE MENECH, GINEFRA, FEDI, MARCO DI MAIO, PAOLA BOLDRINI, ANTEZZA, MONTRONI, AMATO, ERMINI, LUCIANO AGOSTINI, MINNUCCI, SCHIRÒ, RIBAUDO, LODOLINI, PAOLO ROSSI, BRANDOLIN, CENSORE, PREZIOSI, CAPONE, ZANIN, CASELLATO, DI SALVO, ROTTA

Modifica dell'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e altre disposizioni in materia di disciplina dei servizi informativi meteorologici e di formazione alla professione di meteorologo

Presentata il 21 luglio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La meteorologia e la climatologia sono due branche di studio fondamentali a supporto della protezione civile per prevedere eventi meteorologici estremi, capaci di provocare inondazioni, allagamenti, morti, feriti, danni di ogni genere. La meteorologia è anche uno strumento di previsione a breve termine, fondamentale per regolare la mobilità dei cittadini e le attività delle imprese, soprattutto di quelle del settore agricolo e del turismo, che utilizzano o subiscono le previsioni meteorologiche. Ecco perché i servizi meteorologici, siano essi pubblici o privati, sono definiti dalla presente propo-

sta di legge di rilevante interesse nazionale (articolo 1), in considerazione dell'impatto delle previsioni meteorologiche sull'utenza e in particolare sul sistema turistico nazionale e sulle attività agricole.

L'Italia e la Grecia sono gli unici Paesi europei a non avere un sistema meteorologico nazionale civile; per supplire a questa mancanza molte regioni italiane si sono dotate di strutture operative tecnico-scientifiche, i servizi meteo regionali, spesso incardinati nelle agenzie regionali per la protezione ambientale. La mancanza di un servizio di coordinamento a livello nazionale produce duplicazioni, sovrapposizioni

e sprechi di risorse in un Paese tanto fragile da essere al primo posto in Europa nella classifica del dissesto idrogeologico.

Il problema è che, in Italia, a differenza di quanto accade in altri importanti Paesi europei, non esiste un servizio meteorologico nazionale civile, pertanto le previsioni meteorologiche sono gestite da un complesso e variegato sistema di « attori » che si dividono ruoli e responsabilità: servizi nazionali, come il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare erogato anche attraverso un apposito sito *internet* (<http://www.meteoam.it>), servizi regionali pubblici, settori della ricerca e accademici, associazioni, privati cittadini.

Da una ricerca svolta dalla Biblioteca della Camera dei deputati presso un nucleo di Paesi europei ed extraeuropei, si evince che la maggior parte di essi ha legiferato in materia di commercio elettronico e ha regolato con legge le informazioni pubbliche e il loro trattamento, includendo tra le informazioni l'accesso alle previsioni meteorologiche e ai dati ambientali. Questi Paesi si sono dotati di enti o agenzie pubbliche, anche militari, generalmente vigilati da un Ministero, responsabili delle informazioni meteorologiche, con particolare riguardo alle allerte meteo. Le informazioni pubbliche sono gratuite ed erogate per scopi non commerciali, utilizzando siti *web*, ivi comprese le previsioni meteo per i privati cittadini e per le imprese. Riguardo ai servizi privati di previsione del tempo questi Paesi non possiedono una legislazione specifica e si affidano in alcuni casi alla disciplina in materia di stampa e editoria (Olanda, Portogallo, Svezia, Canada, Polonia, Israele, Lituania, Russia, Slovacchia, Georgia, Montenegro, Romania, Serbia).

La Slovenia ha, invece, disciplinato i prodotti meteorologici pubblicati nei media stabilendo che deve essere chiara l'indicazione dell'autore e la principale fonte di dati. Solo le allerte meteo pubbliche possono, inoltre, essere pubblicate sui media. Nel Regno Unito, il servizio pubblico nazionale di informazione meteorologica è svolto dal *Met Office* (agenzia operante nell'ambito del *Department for business, inno-*

vation and skills). La consultazione del suo portale *internet* è sottoposta a condizioni che mantengono in capo all'utente ogni rischio che possa eventualmente derivarne e che escludono la responsabilità per le informazioni diffuse (*limitation of liability*), nel presupposto che l'accuratezza del servizio non possa costituire garanzia dell'esattezza delle previsioni rilasciate su fenomeni e con metodi predittivi di rilevazione connotati, per loro natura, da rilevanti margini di incertezza e variabilità.

La legislazione britannica non contempla misure specifiche concernenti la responsabilità per l'erogazione di informazioni inesatte da parte di servizi di informazione meteorologica. Peraltro, nella misura in cui questi servizi possono qualificarsi come « servizi della società dell'informazione », essi ricadono nella disciplina di derivazione comunitaria (direttiva 31/2000/CE in materia di servizi della società dell'informazione, attuata nel Regno Unito con le *electronic commerce (EC Directive) regulations* del 2002) che esonera i prestatori dalla responsabilità per la diffusione di contenuti forniti da terzi; ciò, in virtù del principio generale che sottrae alla responsabilità i prestatori di servizi che agiscono come semplici intermediari.

Più complesso il caso in cui il fornitore del servizio meteorologico eroghi informazioni di cui sia fonte diretta anziché l'intermediario. Nella prassi, tuttavia, sono di generale applicazione le esenzioni dalla responsabilità dichiarate dai fornitori di tali servizi anche in forma commerciale.

In Spagna esiste un'Agenzia statale di meteorologia (*Agenda estatal de meteorología*), istituita dal *real decreto 186/2008 de 8 de febrero de 2008*. Per quanto concerne i servizi informativi meteorologici, essi possono rientrare nella disciplina della *ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico*. Tale legge ha recepito nell'ordinamento spagnolo sia la citata direttiva 31/2000/CE relativa ai servizi della società dell'informazione, con particolare attenzione al commercio elettronico, sia, parzialmente, la direttiva 98/27/CE sui prov-

vedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

Il legislatore ha individuato un concetto ampio di « servizi della società dell'informazione », comprendente, al di là dell'ambito della contrattazione di beni e servizi per via elettronica, la fornitura di informazioni, l'invio di comunicazioni commerciali, le attività di intermediazione per l'accesso alla rete *internet*, la trasmissione di dati attraverso le reti di telecomunicazioni e l'offerta di strumenti di ricerca, accesso e ricompilazione di dati, purché costituiscano un'attività economica.

Interessante il caso della Germania che possiede un servizio meteorologico pubblico il Deutscher Wetterdienst (DWD), istituto di diritto pubblico vigilato dal Ministero Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture Digitali che fornisce servizi meteorologici per i clienti pubblici o privati con particolare riguardo a trasporti, industria, agricoltura e economia forestale, costruzioni, sistema sanitario, gestione delle acque - incluse le misure precauzionali di controllo delle inondazioni - tutela dell'ambiente e conservazione della natura, ricerca.

La DWD è anche responsabile del rilascio di avvertimenti ufficiali circa il tempo nel caso in cui si profilino pericoli per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riguardo ai rischi di alluvione; inoltre fornisce previsioni del tempo tramite un proprio sito *internet* ed altri canali.

In Germania esistono anche una serie di servizi privati meteorologici; sono 17 le imprese che si sono unite nell'Associazione dei servizi meteo tedeschi che rappresenta circa il 90 per cento dei fornitori privati di servizi meteo in Germania, dai singoli imprenditori che offrono un servizio regionale o settoriale, ai *provider* a livello internazionale. L'Associazione rappresenta gli interessi politici ed economici dei suoi membri e ha lo scopo di creare condizioni di parità per lo sviluppo di un mercato efficiente per i servizi meteorologici.

In Germania una legislazione specifica regola l'uso e la fornitura dei dati spaziali, i servizi di dati territoriali e metadati, il loro riutilizzo e fornitura, ad esempio le

informazioni nei servizi *web* devono essere gratuite non solo quando utilizzate per uso non commerciale, ma anche per uso commerciale, a meno che non esistano una speciale disposizione di legge o diritti contrattuali o legali di terze parti.

Questa disposizione è considerata problematica dall'Associazione dei servizi meteo tedeschi, che ritiene che la fornitura di dati spaziali e metadati gratuitamente da parte delle attività private cancelli quasi totalmente la possibilità di servizi a pagamento nel mercato dei prodotti meteo, riducendo al minimo le entrate e le possibilità di investire in questo campo.

In generale i fornitori di servizi sono responsabili per le informazioni che erogano e oltre alle disposizioni di legge che disciplinano la fornitura di servizi meteo, devono applicare anche le condizioni generali di vendita, inclusa una dichiarazione di garanzia e responsabilità per l'accuratezza delle previsioni meteorologiche e l'esclusione di qualsiasi diritto al risarcimento, fatti salvi i casi di colpa grave da parte del fornitore del servizio meteorologico.

In Italia la mancanza di un forte e consolidato servizio meteorologico nazionale civile, sul genere di quelli inglese e spagnolo, sostenuto da regolari finanziamenti pubblici, ha determinato una certa arretratezza e molta confusione nel settore in termini di qualità e quantità dei prodotti e dei servizi offerti.

I servizi privati hanno colmato in parte queste lacune, invadendo in alcuni casi il mercato con prodotti di scarsa qualità, che il grande pubblico non è in grado di distinguere da quelli di qualità superiore. In assenza di un servizio meteorologico nazionale civile, vista l'attuale frammentazione degli operatori, non è assicurata uniformità scientifica e deontologica alle previsioni, né garantita un'informazione adeguata agli organismi internazionali competenti, ai cittadini e alle imprese.

La mancanza di un coordinamento non aiuta a creare regole di comportamento né favorisce il rispetto di un codice deontologico per quanto concerne l'emissione di previsioni meteorologiche, danneggiando

fortemente chi opera con serietà, sia a livello pubblico che privato.

Tra i molti fattori di criticità, nel nostro Paese manca in primo luogo un percorso formativo e professionale degli operatori meteorologici, lasciando il settore governato da una totale anarchia: chiunque voglia aprire un sito *web* e fornire previsioni può farlo liberamente e non esiste alcun controllo sulla qualità del servizio erogato. Navigando nel *web* è possibile imbattersi in previsioni a venti giorni, fornite su scala locale, ora per ora, prive di alcuna rilevanza tecnico-scientifica, previsioni con terminologie ad effetto per moltiplicare il numero dei « *click* » da parte degli utenti e quindi aumentare gli introiti pubblicitari, fino ad arrivare ai casi di allerte meteo diffuse senza che le strutture pubbliche preposte possano intervenire.

Tale situazione danneggia non solo i cittadini, ma anche gli operatori onesti che perdono credibilità e mercato, perché si rifiutano di offrire servizi senza valore o perché pubblicano le informazioni senza ricorrere a termini sensazionalistici.

Da ciò discende l'esigenza di intervenire sui servizi meteorologici privati, come fa l'articolo 2 della presente proposta di legge, che promuove un Codice di condotta per l'autoregolamentazione dei servizi informativi meteorologici e la tutela degli utenti, sottoscritto tra i prestatori di servizi, singoli e associati, gli eventuali intermediari e gli operatori commerciali che producono o si avvalgono di informazioni meteorologiche destinate ad essere pubblicate su siti *internet*, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica e ogni altro supporto tecnologico. Tali operatori dovranno autoregolamentarsi stabilendo criteri e modalità comuni di informazione, che escludano previsioni volutamente fuorvianti, tendenti a orientare le informazioni verso le condizioni di maggiore maltempo, al fine di stimolare l'accesso ripetuto ai siti *internet*, e terminologie e frasi ad effetto e allarmistiche, tendenti a drammatizzare e ad enfatizzare le previsioni meteorologiche, al fine di suscitare l'attenzione dell'utente ovvero l'accesso ripetuto ai siti stessi. Il codice di

condotta dovrà, inoltre, garantire la qualità delle informazioni rese agli utenti attraverso la consulenza di meteorologi iscritti nell'elenco istituito dal successivo articolo 3; indicare chiaramente e in modo facilmente visibile dall'utente il margine di errore delle previsioni, il livello di precisione delle stesse, con particolare riguardo alle previsioni che eccedono i tre giorni; effettuare almeno una volta all'anno un'analisi comparata tra le previsioni fatte e le condizioni climatiche effettivamente verificatesi, al fine di migliorare i risultati dei modelli numerici alla base delle previsioni, le pratiche osservative e la tempistica delle proprie osservazioni meteorologiche.

L'articolo 2 prevede, altresì, che gli operatori che intendono adottare il Codice di condotta lo sottoscrivano e si impegnino reciprocamente a rispettarlo, adeguarlo all'evoluzione dei servizi e ad effettuare ogni attività necessaria a garantire l'osservanza dei principi in esso contenuti. Il Codice di condotta, una volta sottoscritto dagli operatori interessati, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che hanno il compito di effettuare eventuali rilievi entro 30 giorni dalla data di ricezione. Gli operatori sottoscrivono il Codice di condotta, lo rendono facilmente accessibile al pubblico sui propri siti *internet*, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica ed ogni altro supporto tecnologico.

L'articolo 2 prevede, inoltre, che gli utenti dei servizi informativi meteorologici possano denunciare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni casi di mancato rispetto del Codice di condotta e informazioni ingannevoli o fuorvianti, lesive degli interessi degli utenti stessi e delle attività economiche con particolare riguardo a quelle agricole e turistiche.

L'Autorità, sulla base della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'operatore per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, stabilisce le relative sanzioni.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dal comma 1 affinché

gli operatori si dotino del Codice di condotta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei servizi informativi meteorologici sulla base di quanto disposto dal medesimo articolo 2 per l'adozione del codice di condotta.

Le linee guida previste all'articolo 3 individuano, pertanto, i requisiti formativi e professionali del meteorologo e degli addetti ai servizi meteorologici, con particolare riguardo alla formazione universitaria e post-universitaria; alle qualifiche e alle competenze anche ai fini della creazione di un apposito elenco di meteorologici riconosciuti, tenuto dal Dipartimento della protezione civile; alla formazione, all'addestramento, alla qualifica, alla certificazione e alla crescita tecnica e professionale del personale impiegato nel Servizio meteorologico nazionale distribuito, disciplinato dal successivo articolo 4, e nei servizi meteorologici privati, secondo le direttive dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

L'Italia ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista della capacità di monitoraggio meteorologico, ha sviluppato una rete radar nazionale, ha consolidato una modellistica meteorologica « stato dell'arte » a livello europeo e l'uso di dati satellitari. Questo miglioramento è da imputare agli sforzi della protezione civile nazionale che ha promosso e finanziato grandi evoluzioni tecnologiche e che ha contribuito a creare un ottimo esempio di collaborazione federata, nel settore della meteorologia operativa, a supporto della protezione civile, grazie al sistema dei centri funzionali (si veda in proposito la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004), che opera in maniera efficace e in cui convergono strutture statali e regionali.

Manca tuttavia una struttura centrale in grado di coordinare i molti soggetti impegnati in questo ambito e di favorire una risposta adeguata alle esigenze di prodotti e servizi meteorologici nei settori dell'agricoltura, del turismo montano e marino, dell'energia (produzione e consumo), della gestione delle risorse idriche (gestione e

uso) e di tanti altri ancora, che fornisca un supporto efficace alla gestione e alla prevenzione del rischio climatico per la definizione e l'attuazione di piani di adattamento climatico a livello regionale e nazionale.

La soluzione più realistica per il nostro Paese è di mettere a sistema i servizi meteorologici pubblici esistenti, tutte le risorse tecnologiche e umane disponibili, sviluppate per far fronte alle necessità del settore della sicurezza, affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione, nell'intento di raggiungere l'obiettivo indicato dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha istituito il Servizio meteorologico nazionale distribuito, ancora in attesa di un provvedimento attuativo. Il Servizio potrà valorizzare i servizi meteorologici pubblici attraverso una diffusione omogenea e controllata dell'informazione destinata ad aumentare la qualità delle previsioni meteorologiche e la professionalità degli operatori. La confusione che regna nel settore delle previsioni meteorologiche e il vuoto rappresentato dalla mancanza di una struttura nazionale, infatti, hanno avuto effetti anche per quel riguarda la cosiddetta « fuga dei cervelli ».

Per tale ragione l'articolo 4 della presente proposta di legge, sostituisce il citato articolo 111 prevedendo che con decreto del Presidente della Repubblica sia istituito, presso il Dipartimento della protezione civile, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa e operativa. Esso svolge compiti organizzativi, operativi e tecnico-scientifici nel campo della meteorologia e della climatologia; è costituito dagli organismi statali competenti in materia, dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati e opera con il supporto tecnico della rete dei centri funzionali della protezione civile e dei centri di competenza individuati dalla stessa protezione civile.

I compiti prioritari del Servizio sono: fornire un servizio di rilevante interesse nazionale basato su informazioni responsabili, su fonti scientifiche e su dati pub-

blici; concorrere all'attività del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico; fornire conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e climatologiche alle amministrazioni pubbliche statali, regionali ed estere competenti, con la finalità di tutelare l'integrità dell'ambiente, della salute, dei beni e degli insediamenti umani e produttivi; elaborare, sviluppare e distribuire analisi e previsioni su diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate; erogare le predette informazioni tramite un apposito portale *internet* e su ogni altro supporto informativo utile, ai cittadini, italiani e stranieri, e agli operatori economici interessati.

Si prevede, infine, che con il citato decreto siano definiti: l'organizzazione del

Servizio, la composizione e i compiti del consiglio direttivo e del comitato scientifico, costituito da esperti nella materia designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata. L'organizzazione del Servizio deve tenere conto dei servizi meteorologici pubblici già istituiti a livello regionale, delle competenze e del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Aeronautica Militare in materia di meteorologia generale nonché di ulteriori enti o agenzie pubblici riconosciuti dalla normativa vigente come titolari di compiti e funzioni a livello nazionale o in rappresentanza ufficiale dell'Italia ad iniziative e ad attività europee e internazionali in campo meteorologico e climatico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina dei servizi informativi meteorologici).

1. I servizi informativi meteorologici, comunque erogati, sono considerati di rilevante interesse nazionale, in considerazione degli effetti delle previsioni meteorologiche sull'utenza e sulle attività economiche, con particolare riguardo a quelle agricole e turistiche.

ART. 2.

(Codice di condotta per l'autoregolamentazione dei servizi informativi meteorologici e la tutela degli utenti).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prestatori di servizi singoli e associati, gli eventuali intermediari e operatori commerciali che producono o si avvalgono di informazioni meteorologiche destinate ad essere pubblicate su siti *internet*, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica ed ogni altro supporto tecnologico si dotano, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di un Codice di condotta per l'autoregolamentazione dei servizi informativi meteorologici e la tutela degli utenti, di seguito denominato « Codice di condotta », che prevede criteri e modalità comuni di informazione che escludono:

a) previsioni volutamente fuorvianti e tendenti a orientare le informazioni verso le condizioni di maggiore maltempo, al fine di stimolare l'accesso ripetuto ai siti *internet*;

b) terminologie, *slogan*, frasi ad effetto e allarmistiche, tendenti a drammatizzare ed enfatizzare le previsioni meteorologiche al fine di suscitare l'attenzione dell'utente ovvero l'accesso ripetuto ai siti.

2. Il Codice di condotta deve, altresì, prevedere che i soggetti di cui al comma 1 che erogano servizi informativi meteorologici:

a) garantiscano la qualità delle informazioni rese agli utenti attraverso la consulenza di meteorologi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) pubblicino chiaramente e in modo facilmente visibile l'origine delle informazioni, indicando il margine di errore delle previsioni, con particolare riguardo alle previsioni che eccedono i tre giorni;

c) effettuino, almeno annualmente, un'analisi comparata tra le previsioni emesse o pubblicate e il tempo meteorologico effettivamente verificatosi ai fini di migliorare i risultati dei modelli numerici alla base della previsione meteorologica, le pratiche osservative e la tempistica delle proprie osservazioni meteorologiche.

3. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono adottare il Codice di condotta, lo sottoscrivono e si impegnano reciprocamente a rispettarlo, adeguarlo all'evoluzione dei servizi nonché ad effettuare ogni attività necessaria a garantire l'osservanza dei principi in esso contenuti.

4. Il Codice di condotta, una volta sottoscritto dagli operatori di cui al comma 1, è trasmesso entro la data di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che hanno il compito di effettuare eventuali rilievi entro trenta giorni dalla data di ricezione.

5. Gli operatori che sottoscrivono il Codice di condotta lo rendono facilmente accessibile al pubblico sui propri siti *internet*, radio, televisioni, agenzie di stampa, quotidiani, stampa periodica ed ogni altro supporto tecnologico.

6. Gli utenti dei servizi informativi meteorologici possono denunciare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni casi di mancato rispetto del Codice di condotta e informazioni ingannevoli o fuorvianti, lesive degli interessi degli utenti stessi e delle attività economiche con particolare riguardo a quelle agricole e turistiche.

7. L'Autorità di cui al comma 6, sulla base della gravità della violazione e dell'opera svolta dall'operatore per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, stabilisce le relative sanzioni ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione dei servizi informativi metereologici sulla base di quanto disposto dai commi 1, lettere *a)* e *b)*, 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 5, 6 e 7.

ART. 3.

(Linee guida per la formazione e la qualificazione della figura professionale del meteorologo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i requisiti formativi e professionali del meteorologo e degli addetti ai servizi meteorologici, con particolare riguardo:

a) alla formazione universitaria e post-universitaria;

b) alle qualifiche e alle competenze richieste, anche ai fini dell'istituzione di un apposito elenco di meteorologici riconosciuti, tenuto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) alla formazione, all'addestramento, alla qualifica, alla certificazione e alla crescita tecnica e professionale del personale impiegato nel Servizio di cui all'articolo 4 e nei servizi meteorologici privati, secondo le direttive dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di Servizio meteorologico nazionale distribuito).

1. L'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituito dal seguente:

« ART. 111. – (Servizio meteorologico nazionale distribuito). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica è istituito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, di seguito denominato “Servizio”, dotato di autonomia scientifica, tecnica, amministrativa, organizzativa e operativa. Esso svolge compiti organizzativi, operativi e tecnico-scientifici nel campo della meteorologia e della climatologia.

2. Il Servizio è costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, dagli organismi statali competenti in materia, dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati e opera con il supporto tecnico della rete dei centri funzionali della protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, e dei centri di competenza individuati dal decreto del capo dipartimento della protezione civile del 24 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2013.

3. Sono compiti prioritari del Servizio:

a) fornire un servizio di rilevante interesse nazionale basato su informazioni responsabili, su fonti scientifiche e su dati pubblici;

b) concorrere all'attività del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;

c) fornire conoscenze, informazioni, valutazioni e previsioni meteorologiche e

climatologiche alle amministrazioni pubbliche statali, regionali ed estere competenti, con la finalità di tutelare l'integrità dell'ambiente, della salute, dei beni e degli insediamenti umani e produttivi;

d) elaborare, sviluppare e distribuire, anche a pagamento, analisi e previsioni su diverse scale spaziali e temporali, bollettini meteorologici giornalieri, mensili e stagionali, avvisi, analisi e previsioni specializzate;

e) erogare, tramite un apposito portale *internet* e su ogni altro supporto informativo utile, le informazioni di cui alla lettera c) ai cittadini, italiani e stranieri, e agli operatori economici interessati.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti l'organizzazione del Servizio, la composizione e i compiti del consiglio direttivo del Servizio e del comitato scientifico, costituito da esperti nella materia designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'organizzazione del Servizio tiene comunque conto dei servizi meteorologici pubblici già istituiti a livello regionale, delle competenze e del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Aeronautica Militare in materia di meteorologia generale, ai sensi degli articoli 691 e 691-*bis* del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché di ulteriori enti o agenzie pubblici riconosciuti dalla normativa vigente come titolari di compiti e funzioni a livello nazionale o in rappresentanza ufficiale dell'Italia ad iniziative e ad attività europee e internazionali in campo meteorologico e climatico ».

2. Il comma 4 dell'articolo 3-*bis* delle legge 24 febbraio 1992, n. 225 è abrogato.

ART. 5.

(*Norma di copertura*).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, quantificati in 10 milioni di euro

a decorre dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 – 2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

